



## **Guida CEN 14**

# **Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale**



---

CEN - European Committee for Standardization

Avenue Marnixlaan 17 - B – 1000 Brussels

Tel: +32 2 550 08 11 - Fax: +32 2 550 08 19

[www.cen.eu](http://www.cen.eu)



rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO)

---

© Traduzione italiana a cura di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Via Sannio 2 - 20137 Milano

Telefono 02 700241 - [www.uni.com](http://www.uni.com) - [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti possono essere riprodotti o diffusi a condizione che sia citata la fonte

Progetto grafico, impaginazione e redazione dei testi a cura di UNI

Finito di stampare nell'Aprile 2011

## Sommario

Premessa .....	4
Introduzione .....	4
1      Scopo e campo di applicazione .....	6
2      Concetti fondamentali .....	7
3      Fase pre-normativa .....	8
4      Elaborazione della norma .....	11
Appendice A - Quadro legislativo UE .....	19
Appendice B - Elenco dei termini e delle definizioni fondamentali per le norme QPP .....	20
Bibliografia .....	27

## Premessa

Il presente documento (Guida CEN 14:2010) è stato elaborato dal CEN/BT/WG 192 “Qualificazioni delle professioni/del personale”, la cui segreteria è affidata all’UNI. In seguito la Guida è stata adottata dal CEN Technical Board con la Risoluzione BT 2/2010.

Le bozze delle guide adottate dal Comitato o Gruppo competente sono distribuite agli enti nazionali per il voto.

La pubblicazione come Guida richiede l’approvazione per maggioranza degli enti nazionali votanti.

## Introduzione

La prima discussione di un possibile intervento del CEN sulla qualificazione del personale emerse nel Bureau Technique del CEN in relazione a situazioni specifiche. In quell’occasione il CEN/BT riconobbe che erano già state pubblicate norme che in qualche modo trattavano della qualificazione delle professioni/del personale in diversi settori specifici e che crescente era la richiesta per nuovi progetti.

Il CEN/BT ha riconosciuto la necessità di assicurare la pertinenza delle norme sulla QPP con l’interesse del mercato e la loro reciproca compatibilità, e ha convenuto che ciò potrebbe essere facilitato da una guida di indirizzo al fine di analizzare le condizioni per dare inizio all’attività normativa sull’argomento e fornire gli strumenti per elaborare tali norme (rif: Risoluzione BT C060/2006).

Il sistema CEN dovrebbe occuparsi della qualificazione delle professioni/del personale in maniera attenta e coerente, in modo da prevenire la diffusione in Europa di differenti strategie sull’argomento, e possibili conseguenti interpretazioni errate che potrebbero danneggiare l’immagine del sistema CEN.

La *“Direttiva 2005/36/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali”* è stata identificata dal CEN/BT/WG come il principale riferimento legislativo a livello europeo in tema di qualificazioni delle professioni/del personale. L’Appendice A fornisce particolari sul quadro UE, mentre il punto 3 offre un quadro del rapporto tra normazione e legislazione, e suggerimenti su un possibile spazio per la normazione nel campo della qualificazione delle professioni/del personale per evitare di ostacolare la libera circolazione.

NOTA In tutta la presente Guida ci si riferisce all’espressione “Qualificazione delle professioni e del personale” con l’abbreviazione “QPP”.

Per evitare la creazione di barriere al libero mercato delle professioni, la qualificazione deve essere considerata come lo strumento per garantire la corretta prestazione all’interno di un processo. Facendo attenzione all’efficienza globale di un processo, le norme sulla QPP dovrebbero specificare in che modo sia possibile capire, valutare e verificare se un professionista sia in grado di fornire l’esatta prestazione che ci si aspetta dall’essere parte di un processo vincente.

Al fine di assicurare che le norme europee sulla QPP siano utili, autorevoli e rispettate, è di fondamentale importanza che esse rispecchino reali esigenze di mercato e che siano compatibili fra loro per facilitare la loro possibile applicazione.

L'obiettivo della presente Guida è assistere gli estensori delle norme (nuove o revisionate) sulla QPP, per assicurare che le norme rispecchino il criterio fondamentale della pertinenza per il mercato citato prima, senza causare complicazioni al mercato europeo o creare barriere alla libera circolazione.

L'utilizzo di queste linee guida dovrebbe anche contribuire a garantire la compatibilità e migliorare l'allineamento tra le norme sulla QPP cercando possibilmente di facilitarne un'applicazione combinata.

La presente Guida è destinata ad essere utilizzata dagli estensori di norme che affrontano la QPP, ed è rivolta a chi si occupa dell'elaborazione di norme europee. Tuttavia si raccomanda ai membri CEN di beneficiarne anche per l'elaborazione di specifici documenti nazionali.

Il presente documento vuole offrire possibili soluzioni alla domanda se e come la normazione può contribuire al processo QPP.

Il presente documento è stato elaborato avendo come punto di riferimento la qualificazione della persona. Tuttavia possono esserci richieste di estendere il concetto di qualificazione a un'organizzazione. Il presente documento non considera tali casi, ma si presume che tale approccio si possa applicare anche alle organizzazioni.

La verifica da parte del CEN/BT/WG 192 di un campione di norme europee ed internazionali sulla QPP ha dimostrato che, al momento della pubblicazione della presente Guida, la QPP era già stata affrontata da diversi settori tecnici in vari modi. Tramite una classificazione, l'analisi delle norme esistenti ha permesso di individuare un possibile schema a struttura modulare e sono stati identificati tre principali tipi di norme, che rispecchiano gli approcci del mercato alla QPP:

- le norme che principalmente specificano la professionalità focalizzandosi sulle *competenze*;
- le norme che definiscono principalmente i *compiti* da svolgere;
- le norme che principalmente forniscono specifiche sulla *valutazione* delle competenze.

Sulla base dello studio effettuato dal CEN/BT/WG 192, la presente Guida fornisce uno schema modulare ai fini della strutturazione delle norme sulla QPP con le relative spiegazioni.

Lo schema modulare fornisce un orientamento basilare, chiaro e ben strutturato per gli estensori delle norme che hanno l'esigenza di definire l'approccio metodologico e scegliere gli elementi pertinenti da inserire in una norma QPP.

Lo schema dovrebbe essere considerato come una lista di controllo di tutti gli elementi che potrebbero essere inclusi in una norma QPP, tra i quali gli estensori delle norme potrebbero sviluppare quelli di maggior interesse. Lo schema dovrebbe anche aiutare nell'identificazione di tutti gli altri elementi che dovrebbero essere presenti in una norma QPP al fine di permettere il

processo di qualificazione, di tenere conto di tutti i possibili utilizzatori della norma, di assicurare la pertinenza per il mercato e di non creare ostacoli alla libera circolazione.

Per quanto riguarda la terminologia, a seguito dell'incarico "di raccogliere termini e definizioni di base", affidato al CEN/BT/WG 192 dal CEN/BT con Risoluzione BT C060/2006, il CEN/BT/WG 192 ha dimostrato la necessità di una tassonomia nel settore QPP e di un ulteriore approfondimento dell'argomento.

Tuttavia, quando la presente Guida è stata sottoposta, in forma di bozza, all'approvazione del CEN/BT, non era ancora disponibile nessun documento specifico sulla terminologia nel settore QPP.

Per assicurare che la normazione sulla QPP possa realmente contribuire alla libera circolazione senza creare barriere, il vocabolario dovrebbe considerare qualsiasi definizione disponibile a livello CE, e chiarire la differenza tra QPP e professioni regolamentate.

## **1 Scopo e campo di applicazione**

La presente Guida è destinata a supportare chi elabora le norme per esprimere i requisiti sulla QPP, in modo chiaro e uniforme, e permettere loro di valutare e facilitare nuove potenziali iniziative sulla QPP in modo coerente ed efficiente all'interno del Mercato Europeo.

Nella presente Guida il termine "qualificazione" delle professioni/del personale è utilizzato facendo riferimento al "processo" normativo della qualifica di una persona come il candidato a svolgere correttamente un determinato compito.

La Guida non considera la qualificazione come titolo professionale, o come il risultato formale di un processo di valutazione secondo cui un individuo ha raggiunto risultati di apprendimento in riferimento a parametri definiti.

La Guida contiene raccomandazioni riguardanti la fase pre-normativa, le regole di stesura delle norme e le indicazioni sulla terminologia, aspetto quest'ultimo da considerare come elemento fondamentale e prezioso strumento pratico nell'elaborazione di una norma QPP.

La presente Guida considera due fasi del processo normativo, la fase pre-normativa (vedere Punto 3) e la fase di stesura della norma (vedere Punto 4), e nell'ambito di queste due fasi, considera i seguenti aspetti:

- le linee guida di indirizzo politico, cioè fornisce una guida per la valutazione di una proposta di norma sul processo di QPP. In relazione a ciò, il Punto 3 intende fornire una risposta alla domanda se la normazione possa contribuire al processo di QPP, sulla base dello "stato dell'arte" della QPP, che fa riferimento alla relazione tra la normazione e la legislazione, riportando principalmente il quadro legislativo UE;
- le linee guida "operative", cioè fornisce una guida per la strutturazione delle norme europee sulla QPP fornendo uno schema modulare con le raccomandazioni su come affrontare la tematica della QPP. Il Punto 4 intende fornire una risposta alla domanda su come la normazione possa contribuire al processo QPP nei casi in cui, a seguito di una appropriata valutazione

di una richiesta del mercato di elaborare una norma su aspetti della QPP, si ritenga che la richiesta possa essere soddisfatta.

I punti 3 e 4 sottolineano le azioni significative in relazione alle diverse fasi dei processi di pre-normazione e di stesura della norma.

NOTA 1 Ogni volta che nella presente Guida è utilizzato il termine “norma”, si intende l’intero gruppo di CEN deliverables [cioè le Norme Europee, le Guide CEN (CENELEC), le Specifiche Tecniche, i Rapporti Tecnici, i Workshop Agreements] a meno che non si faccia riferimento ad uno specifico tipo di documento.

NOTA 2 Ogni volta che nella presente Guida è utilizzato il termine commissione tecnica (TC), sono inclusi tutti gli organi tecnici CEN che elaborano documenti normativi.

## 2 Concetti fondamentali

Per l’applicazione della presente Guida, bisognerebbe fare riferimento ai seguenti documenti:

CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 3, 2009, *Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives Part 2, modified)*.

Inoltre, questo punto fornisce una spiegazione sull’utilizzo di alcuni concetti fondamentali trattati nel presente documento.

NOTA L’identificazione di termini e definizioni è oggetto di attività di normazione e non rientra nello scopo e campo di applicazione di una guida CEN preparata da un CEN/BT/WG.

La presente Guida fa riferimento ai seguenti concetti fondamentali, il cui significato è riportato per facilitare la comprensione e l’utilizzo efficace della Guida.

Per la definizione dei concetti seguenti, è stato preso in considerazione lo European Qualifications Framework (EQF)<sup>1)</sup> e le definizioni contenute nelle principali norme europee ed internazionali, considerate nello studio preparatorio che ha condotto alla presente Guida:

- “competenze” (competence) comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia;
- “abilità” (skills) indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);
- “conoscenze” (knowledge) risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad

1) L’EQF è lo strumento di riferimento della Commissione Europea per il confronto dei diversi livelli di qualificazione dei vari sistemi di qualifica. Vedere la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente.

un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

### 3 Fase pre-normativa

#### **Analisi della richiesta di una norma QPP esaminando lo “stato dell’arte” e analisi delle aspettative del richiedente**

Quando “un normatore”, responsabile della stesura di documenti normativi, (ad esempio: un Organo Tecnico CEN o un Ente di norme che è un Membro CEN) riceve la richiesta di elaborare un documento normativo che tratti gli aspetti riguardanti la QPP, i contenuti della proposta dovrebbero essere interpretati alla luce dello “stato dell’arte” della QPP, e si dovrebbero identificare le aspettative del richiedente.

È necessario raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione generale del settore professionale, con specifico riferimento al quadro legislativo UE, e possibilmente alle situazioni nazionali di QPP. È inoltre necessario raccogliere ed analizzare informazioni sulle possibili relazioni tra legislazione e normazione a livello nazionale nel settore a cui la proposta è indirizzata.

È necessario prendere in considerazione qualsiasi norma (progetto di norma) nazionale, europea (CEN) o internazionale (ISO), esistente sull’argomento specifico. Si dovrebbe esaminare l’attività dell’ISO a disposizione, in conformità alle Regole Interne del CEN/CENELEC e alla politica di Interesse Globale. Si dovrebbe valutare se esistono norme (progetti) internazionali valide come documento di riferimento e se tale attività possa essere sviluppata nell’ambito del Vienna Agreement.

Laddove può intervenire, la normazione non dovrebbe ostacolare la libera circolazione né creare barriere; al contrario, qualsiasi norma sulla QPP dovrebbe agevolare la mobilità. A questo scopo si dovrebbe studiare attentamente il complesso legame tra normazione e legislazione, in modo che le norme siano concepite come un chiaro strumento per gli utilizzatori, e non portino a fraintendimenti rispetto alla legislazione nazionale ed europea esistente.

Nel rispondere alla domanda fondamentale se la normazione può contribuire al processo di QPP, si devono considerare due contesti, quello obbligatorio (legislazione UE) e quello volontario (normazione). All’interno della complessa relazione tra normazione e legislazione deve essere chiarito se la professione:

- a) è regolamentata dalla legislazione della Comunità Europea;
- b) è trattata dalla legislazione della Comunità Europea, e al CEN è affidata la QPP;
- c) è una per la quale la legislazione della Comunità Europea richiede una qualificazione, senza specificare a chi è affidata la qualificazione;
- d) è regolamentata da una legislazione nazionale;
- e) manca qualsiasi requisito per la qualificazione.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione all’esistenza nel settore della QPP di una direttiva europea: Direttiva 2005/36/CE del Consiglio e Parlamento Europeo del 7 settembre 2005 sul



riconoscimento delle qualifiche professionali; e di alcune direttive specifiche che si applicano a certe specifiche professioni (vedere Appendice A).

In riferimento alla relazione chiarita in precedenza tra normazione e legislazione, le norme non possono aggiungere alcun valore alle sette professioni in cui i requisiti sono stati armonizzati a livello legislativo UE.

Invece, si possono trovare alcuni spazi per la normazione nelle possibili soluzioni alternative descritte in seguito.

La normazione può intervenire nel campo delle professioni che non sono state regolamentate da alcuno Stato Membro, per esempio se un'associazione professionale sceglie di rivolgersi all'ambito della normazione volontaria.

Inoltre, considerando che la CE ha sempre guardato alla normazione come ad un mezzo per favorire la libera circolazione (in termini di beni, servizi e persone), in seguito alla richiesta del mercato di normalizzare una professione che è regolamentata da altri Stati Membri, il mondo della normazione europea può trovare degli spazi d'azione (vedi dettagli qui di seguito).

Inoltre, laddove la richiesta del mercato emerge in uno Stato Membro in cui la risultante norma nazionale è utilizzata a supporto della regolamentazione nazionale dagli stessi legislatori nazionali, se i requisiti di tale norma nazionale possono essere accettati dagli altri Membri CEN, la normazione europea può considerare i contenuti della norma nazionale come punto di partenza per lo sviluppo di una norma europea.

In altri casi, quando una professione coinvolge in qualche modo aspetti legislativi, la norma può anche diventare uno strumento che permette alle autorità di garantire una qualificazione professionale ufficiale. Il caso delle norme armonizzate alla PED è un esempio: la direttiva (Direttiva 97/23/CE, PED) stabilisce che “la congiunzione permanente di componenti che contribuiscono alla resistenza alla pressione degli apparecchi e dei componenti [...] deve essere eseguita da personale adeguatamente qualificato [...]”, e quel personale adeguatamente qualificato “deve essere approvato da una parte terza competente” secondo gli “esami e le prove come riportato nelle relative norme armonizzate, o esami e prove equivalenti [...]”. In quel caso, le norme sono utilizzate come strumento che permette alle autorità di regolamentazione di garantire una qualificazione professionale ufficiale.

Al fine di tener in considerazione quanto spiegato sopra, nella fase pre-normativa, è di estrema importanza controllare se la professione, per cui si propone un processo normativo a livello europeo, sia regolamentata da uno Stato Membro. In tal caso, l'attività di normazione europea è possibile se rispetta una delle seguenti possibilità:

- 1) lo scopo e campo di applicazione della norma europea non si occupa degli aspetti regolamentati dallo/dagli Stato(i) Membro(i);
- 2) i contenuti della norma europea sono pienamente compatibili e coerenti con le disposizioni della/delle regolamentazione/i dello Stato Membro;

3) le disposizioni della/delle regolamentazione(i) dello Stato Membro sono incluse nella norma europea come deviazioni di tipo-A. Ciò significa che, nella premessa dell'EN, i fruitori delle norme dovrebbero fare attenzione all'esistenza di regolamentazioni nazionali e i Paesi con una deviazione di tipo-A dovrebbero essere elencati in un'appendice informativa all'EN, fornendo tutte le informazioni pertinenti (chiara identificazione delle regolamentazioni nazionali interessate e dei punti della norma in conflitto con tali regolamentazioni).

Nell'analisi preliminare, dovrebbe essere prestata particolare attenzione anche al riconoscimento di qualsiasi disposizione per i diplomi, o qualsiasi altro documento/certificato simile, emessi sia all'interno di un sistema di educazione statale che da altre organizzazioni per indicare il titolo conseguito.

#### **Identificazione delle parti e degli eventuali utilizzatori**

Prestare particolare attenzione alla stesura di una norma QPP in quanto potrebbe essere l'unico documento di riferimento per i potenziali utilizzatori, vale a dire:

- coloro che svolgono un'attività professionale;
- coloro che offrono un'attività professionale;
- coloro che beneficiano dell'attività professionale;
- coloro che acquistano un'attività professionale;
- coloro che valutano la competenza, o che rilasciano o richiedono attestazioni di qualificazione.

La richiesta di intraprendere un'attività di QPP potrebbe nascere da uno o più parti interessate o potrebbe coinvolgerne diverse.

La richiesta di avviare un'attività di normazione sulla QPP potrebbe nascere da coloro che svolgono una determinata professione, o dalle relative associazioni professionali, oppure da soggetti che intendono valutare il personale che svolge tale professione.

L'attività sulla QPP si può applicare orizzontalmente a tutti i settori, o ad un singolo settore.

La qualificazione può riguardare un servizio o un processo di produzione.

Il lavoro oggetto di normazione può consistere nella definizione di compiti che svolge il personale aziendale interno o di attività professionali fornite da personale esterno.

Lo scopo e campo di applicazione delle norme può essere una persona o un'attività professionale.

Una norma QPP (che può riguardare i servizi, i professionisti, l'istruzione, la valutazione ecc.) può avere diversi tipi di utilizzatori. È importante che vengano considerate le varie tipologie di utilizzatori della norma e, se necessario, che la norma possa essere suddivisa in varie parti, una per ciascuna tipologia.

#### **Valutazione della fattibilità della proposta o della sua non fattibilità**

I risultati dell'analisi descritta sopra rientrano in uno studio di fattibilità, che fornirà i presupposti per valutare la fattibilità o meno di un'attività normativa sulle QPP richieste (cioè se si riferisce a una professione regolamentata dall'UE).

Se una proposta di messa allo studio riguarda un qualsiasi aspetto della QPP, tale informazione deve essere chiaramente indicata sin dalla presentazione della proposta stessa (cioè nel Form A o Form N, e nelle risoluzioni formattate per la pre-adozione e l'adozione di nuove proposte di messa allo studio).

La decisione sulla fattibilità sulla base della relazione di studio è presa dall'organo competente, secondo il tipo di proposta: se la proposta rientra nello scopo e campo di applicazione di un Comitato Tecnico CEN esistente, si prende una risoluzione TC delegata per l'adozione di una nuova proposta di messa allo studio; se la proposta riguarda una nuova area normativa, è sottoposta al voto del CEN/BT, in conformità alla Risoluzione BT C75/2009.

Si raccomanda che si faccia ogni sforzo per attribuire una nuova attività relativa alla QPP degli Organi Tecnici CEN già esistenti.

Se la proposta è fattibile, gli estensori delle norme devono essere in grado di individuare la soluzione migliore per soddisfare le aspettative del richiedente (vedere Punto 4).

## **4 Elaborazione della norma**

#### **Scelta dell'approccio metodologico**

Quando a seguito dell'analisi pre-normativa dello stato dell'arte e dell'identificazione delle parti potenzialmente interessate, si ritiene che la richiesta del mercato di elaborare una norma sulla QPP possa essere soddisfatta, si deve individuare il contributo della normazione al processo QPP.

La norma in elaborazione può essere una norma esclusivamente QPP, oppure una norma di altro tipo, che potrebbe trattare di QPP solo in alcuni dei suoi punti (da specificare nello scopo e campo di applicazione). Si raccomanda di dividere in diverse parti una norma di servizio o di processo che potrebbe riguardare anche la QPP in modo che alcune parti trattino del servizio o del processo e altre siano dedicate ai requisiti di competenza e alla loro valutazione.

Le norme QPP dovrebbero essere coerenti le une con le altre e una metodologia comune per la fase di stesura sarebbe essenziale per raggiungere tale scopo.

L'analisi pre-normativa di valutazione della fattibilità di una proposta QPP, specialmente l'identificazione delle parti interessate, degli utilizzatori e delle aspettative del richiedente, è utile per delineare la metodologia da seguire nell'elaborazione della norma.

La metodologia può focalizzarsi principalmente:

- sulla *competenza*, cioè rispondendo alla domanda su come dovrebbe essere una persona e cosa dovrebbe sapere per essere idonea a svolgere una data professione/lavoro;
- sui *compiti*, cioè rispondendo alla domanda su che cosa dovrebbe essere capace di fare una persona per essere idonea per svolgere un dato lavoro/compito;
- sulla *valutazione* della competenza, cioè rispondendo alla domanda su come una persona venga valutata per essere ritenuta idonea per un dato lavoro/compito.

E' opportuno evidenziare che la metodologia di ogni specifica norma non si riferisce univocamente ad uno solo dei tre approcci sopra citati: uno dei tre approcci può prevalere, ma è più probabile che le norme QPP combinino approcci diversi. Alcune norme potrebbero addirittura contenere elementi di tutti e tre gli approcci.

Si dovrebbe prestare attenzione nel giudicare in quale misura la combinazione di differenti approcci metodologici sia fattibile, tenendo presente come possano essere coerenti tra loro.

#### **Definizione dello scopo e campo di applicazione della norma, del titolo e dei contenuti**

Lo scopo e campo di applicazione e il titolo della norma QPP devono essere concepiti in modo che siano coerenti tra loro e con i contenuti individuati sulla base dell'approccio metodologico scelto.

I titoli dovrebbero identificare il soggetto del processo di qualificazione, senza ricorrere all'uso del termine "qualificazione". Il termine "competenza" può apparire negli elementi principali o complementari del titolo (per esempio EN XXXXX:YYYY "Coloro che elaborano norme - Competenza").

Nel caso una norma riguardi la QPP solo in alcuni dei suoi punti, lo scopo e campo di applicazione dovrebbero indicare chiaramente quali punti si riferiscono ad aspetti della QPP, e possibilmente il titolo dovrebbe includere informazioni in tal senso nei suoi elementi principali o complementari (ad esempio EN XXXXX:YYYY "Servizi di elaborazione di norme - Requisiti per il servizio e la competenza di coloro che elaborano norme").

#### **Individuazione dei termini e delle definizioni**

Secondo la tipica struttura di una norma nel CEN/CENELEC Internal Regulations – Part 3 e nel documento *Hands on standardization – A starters guide to standardization for experts in CEN Technical Bodies*, "Termini e definizioni" è uno dei punti che possono essere inclusi in una norma. Il presente punto specifica le definizioni necessarie per la corretta comprensione dei termini utilizzati nella norma.

Nell'elaborazione del punto "Termini e definizioni" è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- affinché la normazione sulla QPP possa realmente contribuire alla libera circolazione senza creare nessuna barriera, si dovrebbero esaminare attentamente i documenti (generali e settoriali), in campo legislativo e regolamentato, relativi alla terminologia. In particolare,

dovrebbero essere presi in considerazione tutti i termini e le definizioni esistenti disponibili a livello CE;

- al momento dell'approvazione della presente Guida da parte del CEN/BT, non era ancora disponibile nessun documento sulla terminologia nel settore QPP. Qualsiasi futuro documento CEN riguardante la terminologia sulla QPP dovrebbe essere preso in debita considerazione;
- per agevolare l'elaborazione delle norme, l'Appendice B della presente Guida fornisce un elenco di termini e definizioni fondamentali per le norme QPP, identificati nello European Qualifications Framework, nelle norme europee ed internazionali pertinenti che sono state prese in considerazione nello studio preparatorio che ha condotto alla presente Guida;
- la terminologia dovrebbe essere uno strumento di supporto pratico ed efficace per chiunque si occupi di normazione sulla QPP e di conseguenza dovrebbe riflettere la struttura dello schema modulare per le norme che è parte della presente Guida.

#### **Identificazione degli elementi da considerare nella norma – Istruzioni per l'uso dello schema modulare**

Tenendo in considerazione l'analisi fin qui illustrata gli estensori delle norme dovrebbero individuare gli elementi da includere in una norma QPP. La presente Guida offre una raccolta generale di possibili elementi, strutturati in uno schema modulare che comprende i tre approcci metodologici indicati (competenza, compiti, valutazione della competenza).

Lo schema modulare riportato nel prospetto 1 ha lo scopo di:

- assistere gli utilizzatori delle norme nella comprensione dei principi alla base di una norma QPP e nell'attuazione delle disposizioni in essa contenute;
- supportare gli estensori delle norme nello stabilire una struttura logica e coerente.

Il modo in cui la QPP è descritta è essenziale per i clienti, gli educatori, i datori di lavoro etc. per comprendere e confrontare le diverse qualifiche. È fondamentale dunque redigere i requisiti in modo standardizzato e strutturato.

I requisiti QPP dovrebbero essere descritti chiaramente, tenendo conto degli specifici requisiti necessari e dei gruppi destinatari.

Gli estensori delle norme potrebbero sviluppare gli elementi elencati nel prospetto 1 di loro maggior interesse, secondo la combinazione di approcci scelta per la norma. Lo schema dovrebbe essere utilizzato per analizzare e strutturare i requisiti QPP nel modo seguente (vedere anche le note a piè di pagina alla fine del prospetto).

Le prime quattro colonne di sinistra elencano tutti gli elementi che possono essere inclusi in una norma QPP. Gli elementi elencati includono sia degli elementi minimi (obbligatori o possibili) della struttura tipica di qualsiasi norma (non solo le norme QPP), sia gli elementi che sono specificatamente pertinenti per le norme QPP.

Le tre colonne di destra raggruppate sotto il titolo "Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico", descrivono in quale grado ogni elemento è pertinente per la specifica norma QPP, in relazione all'approccio metodologico scelto. Sulla base della pertinenza che un elemento può

avere per un approccio metodologico, queste tre colonne forniscono un criterio di scelta degli elementi da trattare nella norma in oggetto.

Le diciture utilizzate nel prospetto sono spiegate qui di seguito:

- “**da includere**” indica gli elementi da includere in tutte le norme non solo nelle QPP: premessa, scopo e campo di applicazione e disposizioni fondamentali (per esempio raccomandazioni, requisiti). Questi elementi fanno parte della struttura tipica di qualsiasi norma, come indicato nelle Internal Regulations CEN/CENELEC, Part 3 e nel documento *Hands on standardization - A starters guide to standardization for experts in CEN Technical Bodies*, CEN, maggio 2008. Oltre alla premessa e allo scopo e campo di applicazione, che sono comuni a tutte le norme, non solo alle QPP, gli elementi ai quali si fa riferimento nel prospetto 1 come “da includere” rappresentano le disposizioni principali che dovrebbero essere contenute in una norma QPP;
- “**di possibile inclusione**” indica gli elementi che possono essere inclusi, in tutte le norme, non solo in quelle QPP, ma che non sono obbligatori (per esempio le Appendici). Anche questi elementi fanno parte della struttura tipica di qualsiasi norma;
- “**raccomandato**” indica che l’elemento è di peculiare rilevanza per uno specifico approccio metodologico, o che si raccomanda venga incluso in una norma QPP al fine di evitare barriere alla libera circolazione (per esempio nel prospetto 1 punto n. 1.3.2 “compiti da svolgere” in una norma QPP che definisce prevalentemente i compiti da svolgere);
- “**di possibile pertinenza**” si applica agli elementi che non sono peculiari per un dato approccio metodologico, ma che tuttavia possono essere pertinenti, tenendo conto che le norme QPP possono combinare diversi approcci;
- una casella è vuota quando l’elemento non è propriamente pertinente per quell’approccio.

In particolare, l’introduzione dovrebbe fornire la spiegazione dei motivi che hanno portato alla scelta dell’elaborazione di una norma come la soluzione migliore per rispondere a un problema QPP.

Il punto sui termini e le definizioni dovrebbe essere elaborato seguendo le raccomandazioni contenute nella presente Guida.

Un punto chiamato “Principio” dovrebbe fornire la spiegazione dell’approccio metodologico sul quale si basa la norma QPP.

In linea con i principi che si applicano alle norme di prodotto e alla valutazione della conformità (vedere la Linea Guida sulla CEN/BOSS “Product standards and conformity assessment”, come approvato dalla Risoluzione BT 16/2004, la quale conferma la Risoluzione BT 68/2000), non dovrebbe essere fornito alcun dettaglio specifico sulla certificazione anche nelle norme QPP. Nel caso in cui la certificazione debba comunque essere trattata, dovrebbe essere fatta una specifica richiesta di approvazione al CEN/BT, e la norma dovrebbe solo contenere l’indicazione di far riferimento alle guide e norme (bozze) esistenti elaborate dal CEN/CENELEC/TC 1 “Criteria for conformity assessment bodies” e dall’ISO/CASCO “Committee on conformity assessment”.

Lo schema dovrebbe essere considerato come una lista di controllo di tutti gli elementi che potrebbero essere inseriti in una norma QPP, nell'ambito dei quali gli estensori delle norme possono scegliere di sviluppare quelli di maggior interesse. Lo schema dovrebbe anche aiutarli ad identificare tutti gli altri elementi che dovrebbero essere presenti in una norma QPP al fine di garantire il successo del processo di normazione e non creare barriere.

Tutti gli elementi dello schema modulare che sono “di possibile inclusione”, “raccomandati” e “di possibile pertinenza”, secondo l'approccio metodologico scelto, devono essere considerati ed eventualmente inseriti nella norma.

**ESEMPIO** Se l'approccio metodologico si focalizza principalmente sulla competenza, gli estensori delle norme dovrebbero almeno elaborare i punti generali sulla competenza (vedere n. 2 nel prospetto 1) con una descrizione generale delle conoscenze ed abilità (n. 2.3.1).

Si raccomanda inoltre di delineare parametri generali che consentono di acquisire la conoscenza ed abilità richieste (n. 2.4.1), e possibilmente di specificare nel dettaglio tali parametri (n. 2.4.2, n. 2.4.3, n. 2.4.4).

Se necessario, è possibile aggiungere anche una descrizione delle caratteristiche personali (n. 2.2).

Inoltre, nel caso di norme QPP focalizzate sulla competenza, si raccomanda di includere alcuni elementi generali sul lavoro/servizio/processo coinvolto (vedere n. 1.1 nel prospetto 1). A tal riguardo è possibile decidere se e in quale misura aggiungere dettagli sul flusso/fasi del processo (n. 1.2), compiti da svolgere (n. 1.3) e responsabilità associate (n. 1.4).

Inoltre si raccomanda di considerare l'opportunità di elaborare punti generali sulla valutazione (vedere n. 3.1 nel prospetto 1), di aggiungere una descrizione generale del processo di valutazione (n. 3.3.1) e dei requisiti di eleggibilità del candidato (n. 3.4). Su richiesta delle parti interessate e sulla base delle esigenze del mercato, è possibile scegliere di trattare i dettagli sui metodi di valutazione (n. 3.3.2), sulla conduzione della valutazione (n. 3.3.3) e sulle pertinenti rivalutazioni (n. 3.3.4) ed esenzioni (n.3.3.5).

#### **Verifica della coerenza dei contenuti e della struttura della norma con il titolo e lo scopo e campo di applicazione, e con la metodologia per le norme QPP**

In una norma che tratta la QPP, il titolo, lo scopo e campo di applicazione, e i contenuti effettivi devono essere coerenti tra loro. Sono da evitare diciture ambigue e fuorvianti.

Quando si elaborano norme QPP con elementi comuni, si dovrebbero utilizzare gli stessi termini quando viene espresso lo stesso significato.

Infine, la norma elaborata dovrebbe essere in linea con la metodologia comune per le norme QPP fornita dalla presente Guida, e quindi dovrebbe essere coerente con le altre norme QPP.

## Prospetto 1 – Schema modulare per la struttura delle norme europee sulla QPP

Elemento				Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico		
				Approccio focalizzato sulla competenza	Approccio focalizzato sui compiti	Approccio focalizzato sulla valutazione
0.1 Introduzione <sup>a)</sup>				<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>
0.2 Premessa <sup>b)</sup>				<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	<b>da includere</b>
1 Scopo e campo di applicazione <sup>b)</sup>				<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	<b>da includere</b>
2 Riferimenti normativi <sup>c)</sup>				di possibile inclusione	di possibile inclusione	di possibile inclusione
3 Termini e definizioni <sup>d)</sup>				<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>
n. 0 Principio <sup>e)</sup>				<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	<b>da includere</b>
n. 1 Descrizione del lavoro, servizio o processo (per compiti)	n. 1.1 Generalità (obiettivi, principi, ...)			<b>raccomandato</b>	<b>da includere</b>	<b>raccomandato</b>
	n. 1.2 Processo	n. 1.2.1 Generalità		di possibile pertinenza	<b>da includere</b>	di possibile pertinenza
		n. 1.2.2 Descrizione del flusso di processo		di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza
		n. 1.2.3 Fasi del processo		di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza
	n. 1.3 Compiti da svolgere	n. 1.3.1 Generalità		di possibile pertinenza	<b>da includere</b>	di possibile pertinenza
		n. 1.3.2 Elenco dettagliato dei compiti		di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza
n. 1.4 Responsabilità associate ai compiti o elementi da considerare in associazione con ciascun compito			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
n. 2 Competenza	n. 2.1 Generalità			<b>da includere</b>	<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>
	n. 2.2 Caratteristiche personali	n. 2.2.1 Condotta professionale		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 2.2.2 Principi etici		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza



Elemento				Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico			
				Approccio focalizzato sulla competenza	Approccio focalizzato sui compiti	Approccio focalizzato sulla valutazione	
	n. 2.3 Conoscenze e abilità	n. 2.3.1 Conoscenze e abilità generali		<b>da includere</b>	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.3.2 Conoscenze e abilità specifiche		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
	n. 2.4 Parametri che consentono di ottenere le conoscenze e abilità richieste <sup>9)</sup>	n. 2.4.1 Generalità		<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.4.2 Istruzione		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.4.3 Esperienza lavorativa		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.4.4 Formazione	n. 2.4.4.1 Specifiche generali della formazione		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
	n. 2.4.4.2 Requisiti specifici per le modalità di formazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza		
	n. 2.5 Mantenimento e miglioramento della competenza <sup>9)</sup>			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza		
	n. 3 Valutazione	n. 3.1 Generalità			<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	<b>da includere</b>
		n. 3.2 Competenze professionali da valutare (o livelli di competenza da valutare) <sup>10)</sup>			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	<b>da includere</b>
n. 3.3 Processo di valutazione		n. 3.3.1 Generalità			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>
		n. 3.3.2 Metodi di valutazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 3.3.3 Conduzione della valutazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 3.3.4 Rivalutazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
	n. 3.3.5 Esenzione dalla valutazione della competenza			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	

Elemento				Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico		
				Approccio focalizzato sulla competenza	Approccio focalizzato sui compiti	Approccio focalizzato sulla valutazione
	n. 3.4 Requisiti di eleggibilità del candidato per la valutazione	n. 3.4.1 Generalità		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 3.4.2 Requisiti specifici		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
Appendici <sup>c)</sup>				di possibile inclusione	di possibile inclusione	di possibile inclusione
Bibliografia <sup>c)</sup>				di possibile inclusione	di possibile inclusione	di possibile inclusione

a) Spiegazione delle ragioni che hanno portato alla scelta dell'elaborazione di una norma come soluzione migliore per rispondere a un problema della QPP.

b) Elemento minimo obbligatorio nella struttura tipica di tutte le norme (non solo quelle QPP).

c) Elemento applicabile nella struttura tipica di tutte le norme (non solo quelle QPP), se necessario.

d) In riferimento a termini e definizioni gli utilizzatori della presente Guida dovrebbero seguire le raccomandazioni in essa riportate.

e) Spiegazione dell'approccio metodologico sul quale è basata la norma di qualificazione delle professioni/del personale.

f) Questa sezione può variare secondo l'importanza attribuita ai diversi parametri, che possono essere specificati in modo generale o più dettagliato. Ad esempio, i parametri possono essere definiti in modo specifico nella norma, o si può dire che dovrebbero essere "definiti da organizzazioni" o "sufficienti per acquisire le conoscenze e abilità appropriate descritte al punto x". Parametri specifici potrebbero essere: programmi di formazione, tempistiche, metodologia, argomenti teorici comuni e specifici, formazione pratica, valutazioni per qualificazione, requisiti di chi fa formazione, ecc.

g) Per esempio: sviluppo professionale continuo ottenuto tramite formazione, privati studi individuali, seminari, incontri, esperienze lavorative aggiuntive, ecc.

h) Può essere descritto facendo riferimento generale ai compiti da svolgere o alla competenza richiesta.

## Appendice A

### Quadro legislativo UE

Il principale quadro legislativo a livello europeo per la qualificazione delle professioni/del personale è stabilito dalla “Direttiva 2005/36/CE del Consiglio e Parlamento Europeo del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali”. L’obiettivo della Direttiva CE è garantire che un professionista qualificato in uno Stato Membro, possa godere del riconoscimento delle proprie qualificazioni nello svolgimento della stessa professione in qualunque altro Stato Membro in cui la professione è regolamentata. In tal modo viene favorita la mobilità nel lavoro.

Dal punto di vista legislativo, la situazione attuale fornisce requisiti di formazione armonizzati per sette professioni regolamentate (medici, infermieri, dentisti, chirurghi veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti), mentre per tutte le altre professioni regolamentate dagli Stati Membri (più di 800<sup>2)</sup>), si applica un sistema generale di riconoscimento reciproco.

La nuova Direttiva 2005/36/CE ha abrogato l’intero insieme di direttive sul riconoscimento di qualifiche professionali<sup>3)</sup>. I beneficiari sono tutti cittadini UE e AEE. Per il momento, sono in atto negoziati per la possibile applicazione della Direttiva 2005/36/CE anche alla Svizzera<sup>4)</sup>. I principi di base sono la reciproca fiducia, l’accesso alla stessa professione per la quale il professionista è qualificato nel suo Stato di appartenenza, e lo svolgimento della professione alle stesse condizioni di quelle nazionali. La direttiva non intende regolamentare a livello europeo qualsiasi professione, ma facilitare la “circolazione” di professionisti, garantendone il riconoscimento in tutti i Paesi.

---

2) Fonte: Commissione Europea.

3) Per alcune professioni, il riconoscimento di qualifiche professionali è ancora governato da direttive specifiche. Per quelle professioni per le quali sono stabiliti in direttive separate altri accordi specifici direttamente correlati al riconoscimento delle qualifiche professionali, non si applicano le relative disposizioni della Direttiva 2005/36/CE. Vedere articolo 2 (3) della Direttiva 2005/36/CE.

4) Al tempo dell’elaborazione del presente documento, non era stata ancora presa nessuna decisione formale sull’applicazione della Direttiva 2005/36/CE ai cittadini Svizzeri. Per ora, le precedenti direttive, abrogate dalla Direttiva 2005/36/CE, restano in vigore tra la Svizzera e gli Stati Membri UE.

## Appendice B

### Elenco dei termini e delle definizioni fondamentali per le norme QPP

#### B.1 Generalità

Per facilitare l'elaborazione di norme la presente Appendice fornisce un elenco di termini e definizioni fondamentali per le norme QPP.

Ogni termine è associato alle corrispondenti definizioni, identificate nel Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente e nelle norme europee e internazionali pertinenti, prese in considerazione nello studio preparatorio che ha portato alla presente Guida.

NOTA Alcune delle definizioni raccolte qui di seguito fanno particolare riferimento alla certificazione. È da notare che la presente Appendice riporta semplicemente i termini e le definizioni così come si presentano nelle norme di riferimento. Quindi, alla luce delle indicazioni del Punto 4, ai fini della presente Guida, le seguenti definizioni dovrebbero essere lette tenendo a mente che le norme QPP non dovrebbero fornire nessun dettaglio specifico sulla certificazione e che, nel caso in cui la certificazione debba comunque essere trattata, si dovrebbe fare una richiesta specifica di approvazione al CEN/BT.

#### B.2 Qualificazione

##### **qualifica**

risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti [EQF<sup>1</sup>, Appendice I]

##### **qualificazione**

dimostrazione delle attitudini fisiche, della conoscenza, dell'abilità, della formazione e dell'esperienza necessarie a eseguire correttamente i compiti relativi alle PND [ISO 9712:2005, definizione 3.23; ISO 20807:2004, definizione 3.21; UNI EN 473:2008, definizione 3.23]

##### **qualification**

process of demonstrating whether an entity is capable of fulfilling specified requirements [ISO/IEC 12207:2008, definizione 4.31]

##### **processo di qualificazione**

processo (3.4.1) che permette di dimostrare la capacità di soddisfare requisiti (3.1.2) specificati

NOTA 1 Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente.

NOTA 2 La qualificazione può riguardare persone, prodotti (3.4.2), processi o sistemi (3.2.1). Esempi: Processo di qualificazione di un auditor, processo di qualificazione di un materiale.

[UNI EN ISO 9000:2005, definizione 3.8.6]

**qualifica**

dimostrazione di caratteristiche personali, livello di istruzione, formazione e/o esperienza lavorativa  
[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.11]

**qualifica**

la capacità, l'addestramento, la conoscenza, l'esperienza e, quando applicabile, l'acutezza visiva richiesti al personale per operare adeguatamente ad un particolare livello  
[UNI EN 4179:2006, definizione 3.23]

**qualificazione**

dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza, nonché dell'idoneità fisica che consentono al personale PND di espletare correttamente incarichi nel campo delle PND  
[UNI EN 10256:2002, definizione 3.1]

**qualification**

procedure based on a set of rules leading to the formal assessment of an applicant by a Qualification Body against set obligations, including administrative, legal, financial, safety, quality, environmental and technical aspects  
[UNI EN 14969:2006, definizione 3.20]

**qualification**

evidence of training, professional knowledge, skill and experience to enable the personnel to perform the required tasks  
[UNI EN 15085-1:2008, definizione 3.8]

**B.3 Personale****personale della protezione catodica**

personale che dedica regolarmente una percentuale significativa della propria attività professionale all'applicazione pratica della protezione catodica nell'ambito di uno o più settori di applicazione  
[UNI EN 15257:2007, definizione 3.3]

**B.4 Competenza****competenze**

comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia  
[EQF<sup>1)</sup>, Appendice I]

**competenza**

applicazione di conoscenze, abilità e comportamenti nelle prestazioni  
[UNI ISO 10015:2001, definizione 3.1]

**competency**

ability to perform the activities within an occupation or function to the standard expected in the task

NOTE Competent use and operation of industrial equipment is defined in terms of core knowledge and skills and applications required for particular types of work associated with the use and application of different classes of equipment. It covers demonstrated knowledge and skills in identifying hazards and eliminating or minimizing risks arising from hazards, safe and healthy work practices, and employer and employee responsibilities as defined in the general duties of care, occupational health and safety legislation.

[UNI ISO 15513:2006, definizione 3.5]

**competence**

ability to perform satisfactorily the activities within an occupation

[UNI EN 378-1:2011, definizione 3.8.1]

**competenza**

dimostrata capacità di applicare conoscenze ed abilità

NOTA Il concetto di competenza è definito in senso generale nella presente norma internazionale. L'utilizzo del termine può essere più specifico in altri documenti ISO.

[UNI EN ISO 9000:2005, definizione 3.1.6]

**competenza**

dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità e, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali, come definito nello schema di certificazione

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.6]

**competenza (competence)**

dimostrate caratteristiche personali e dimostrata capacità di applicare conoscenze ed abilità

[UNI EN ISO 19011:2003, definizione 3.14]

**competenza**

capacità di eseguire le attività inerenti un'occupazione in modo sicuro e soddisfacente

NOTA In riferimento alla presente norma essere competente significa avere la conoscenza e/o l'abilità per eseguire l'incarico o gli incarichi in questione, in modo da raggiungere un livello conforme alla presente norma europea, e contemporaneamente possedere la conoscenza necessaria dei problemi pertinenti per capire la ragione per cui l'incarico dovrebbe essere eseguito in tale modo.

[UNI EN 13313:2004, definizione 3.3]

**competenza**

attitudine di una persona di svolgere mansioni a livelli specifici e in specifici settori di applicazione della protezione catodica, in conformità alle norme europee esistenti del settore. Questo si dimostra tramite livelli appropriati di addestramento, di conoscenze professionali, di abilità e di esperienza

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.8]

**competence**

a demonstrated ability to apply knowledge, skills and attitudes for achieving observable results  
[CWA 15893-2:2008, 2.2]

**B.5 Conoscenza****conoscenze**

risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche [EQF<sup>1</sup>, Appendice I]

**vasta conoscenza generale**

consapevolezza e comprensione di base completa dell'argomento, ma non così approfonditamente come ci si aspetterebbe da uno specialista nella specifica area dell'argomento stesso  
[UNI ISO 22222:2008, definizione 3.1]

**knowledge**

set of "know-what"

[CWA 15893-2:2008, 2.2]

**B.6 Esperienza****esperienza industriale**

esperienza, accettabile per l'organismo di certificazione, ottenuta sotto una supervisione qualificata, nell'applicazione del metodo di prova nel settore interessato, che conduce all'abilità e alla conoscenza richieste per soddisfare le condizioni di qualificazione  
[ISO 9712:2005, definizione 3.11; UNI EN 473:2008, definizione 3.11]

**experience**

period during which the candidate carried out, under supervision, the NDT application for which qualification is sought

[ISO 20807:2004, definizione 3.12]

**esperienza**

conoscenze e capacità acquisite nell'applicazione del processo di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale e delle attività connesse

[UNI ISO 22222:2008, definizione 3.10]

**esperienza**

prestazione o rispondenza effettivamente dimostrate nell'ambiente di lavoro risultate in corso di acquisizione di conoscenze e capacità. Non include addestramento in classe o in laboratorio ma include addestramento sul luogo di lavoro

[UNI EN 4179:2006, definizione 3.10]

**esperienza nella protezione catodica industriale**

esperienza nelle tecniche di protezione catodica applicabili e nel settore di applicazione pertinente, che permette di acquisire l'abilità e le conoscenze richieste

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.12]

**B.7 Abilità****abilità**

indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti)

[EQF<sup>1)</sup>, Appendice 1]

**skill**

ability to carry out managerial or technical tasks

[CWA 15893-2:2008, 2.2]

**B.8 Formazione****job-specific training**

instruction, provided by the employer (or his agent) to the certificate holder in those aspects of non-destructive testing specific to the employer's products, NDT equipment, NDT procedures, and applicable codes, standards, specifications and procedures, leading to the award of operating authorizations

[ISO 9712:2005, definizione 3.13]

**formazione**

processo che si occupa di sviluppare le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari a soddisfare i requisiti

[UNI ISO 10015:2001, definizione 3.2]

**addestramento formale**

programma organizzato e documentato di attività ideate per impartire conoscenza e capacità necessarie per essere qualificati secondo la presente norma. L'addestramento formale può essere un misto di auto-istruzione in classe, pratica e programmata così come approvato dal responsabile di Livello 3 o dal NANDTB

[UNI EN 4179:2006, definizione 3.11]

**B.9 Valutazione****assessment**

process of judging competency against prescribed standards of performance

[UNI ISO 15513:2006, definizione 3.3]



**valutazione**

processo che valuta il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte di una persona, che conduce a una decisione sulla certificazione

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.8]

**valutazione**

esame, a seguito dell'interpretazione delle indicazioni registrate durante un'ispezione PND, per determinare se le stesse soddisfano specificati criteri di accettazione o per determinarne il significato

[UNI EN 4179:2006, definizione 3.8]

**valutazione della conformità**

dimostrazione che requisiti specificati (3.1) relativi ad un prodotto (3.3), processo, sistema, persona o organismo, sono soddisfatti

NOTA 1 Il dominio della valutazione della conformità comprende attività definite in altre parti della presente norma internazionale, quali: prova (4.2), ispezione (4.3) e certificazione (5.5), così come l'accreditamento (5.6) di organismi di valutazione della conformità (2.5).

NOTA 2 L'espressione "oggetto di valutazione della conformità" o "oggetto", è utilizzata nella presente norma internazionale per comprendere ogni materiale, prodotto, installazione, processo, sistema, persona o organismo particolare, al quale si applica la valutazione della conformità. Un servizio è compreso nella definizione di prodotto (vedere Nota 1 al punto 3.3).

[UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, definizione 2.1; e, senza note 1 e 2, UNI ISO 22222:2008, definizione 3.5]

**valutazione**

processo mediante il quale sono giudicate le prove generate, raccolte e fornite su una persona per stabilirne la competenza

[UNI EN 13313:2004, definizione 3.1]

**valutazione di certificazione**

valutazione della competenza, mediante esame o valutazione generale

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.5]

**B.10 Candidato****candidato**

persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che acquisisce esperienza sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato

[ISO 9712:2005, definizione 3.11; UNI EN 473:2008, definizione 3.3]

**candidate**

individual seeking qualification and who gains experience under the supervision of suitably qualified personnel

[ISO 20807:2004, definizione 3.1]

**candidato**

richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentono il suo/la sua partecipazione al processo di certificazione

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.2]

**candidato**

persona che aspira ad una qualificazione

[UNI EN 10256:2002, definizione 3.4]

**candidato**

persona che presenta una richiesta di certificazione per un dato livello in un dato settore di applicazione

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.2]

## Bibliografia

- [1] *Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*, GUUE L 255 del 30-09-2005
- [2] *Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione*, GUUE L 181 del 09-07-1997
- [3] *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente*, GUUE C 111 del 06-05-2008
- [4] UNI EN 378-1:2011, *Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria*
- [5] UNI EN 473:2008, *Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive - Principi generali*
- [6] UNI EN 4179:2006, *Serie aerospaziale - Qualificazione e approvazione del personale addetto alle prove non distruttive*
- [7] UNI EN 10256:2002, *Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Qualificazione e competenza del personale per le prove non distruttive di livello 1 e 2*
- [8] UNI EN 13313:2004, *Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Competenza del personale*
- [9] UNI EN 14969:2006, *Railway applications - Track - Qualification system for railway trackwork contractors*
- [10] UNI EN 15085-1:2008, *Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 1: General*
- [11] UNI EN 15257:2007, *Protezione catodica - Livelli di competenza e certificazione del personale di protezione catodica*
- [12] UNI EN 15565:2008, *Tourism services - Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes*
- [13] UNI CEI EN 45020:2006, *Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)*
- [14] UNI EN ISO 9000:2005, *Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)*

- [15] UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, *Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)*
- [16] UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, *Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone*
- [17] UNI EN ISO 19011:2003, *Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale*
- [18] CWA 15893-2:2008, *European e-Competence Framework - Part 2: User Guidelines - Version 1.0*
- [19] ISO 9712:2005, *Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel*
- [20] UNI ISO 10015:2001, *Gestione per la qualità - Linee guida per la formazione*
- [21] UNI ISO 15513:2006, *Cranes - Competency requirements for crane drivers (operators), slingers, signallers and assessors*
- [22] ISO 20807:2004, *Non-destructive testing - Qualification of personnel for limited application of nondestructive testing*
- [23] UNI ISO 22222:2008, *Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning) - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico patrimoniali personali (personal financial planner)*
- [24] ISO/IEC 12207:2008, *Systems and software engineering - Software life cycle processes*
- [25] *Hands on standardization - A starters Guide to standardization for experts in CEN Technical Bodies*, CEN, May 2008
- [26] *Guidelines to assist members of standards committees in preparing user-oriented European Standards*, First edition, 2008-04, IFAN (International Federation of Standards Users)